

## **Statuto dell'associazione di volontariato: "Donatori di sangue ABzero Odv"**

**art. 1** L'Associazione "Donatori di sangue ABzero Odv" più avanti chiamata per brevità "Associazione" C.F./P.IVA 01105450850, con sede legale in San Cataldo, attualmente in via C. Cattaneo 3, costituita con atto rep. 33841 del 24.06.1983, ODV già iscritta al Registro Regionale del Volontariato al N° 1307/98 SEZ: "B", per le finalità della promozione della donazione di sangue, sangue midollare e per ogni altra finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale. Al fine di uniformarsi alle disposizioni di cui D. Lgs. n. 117 del 3.07.2017, Codice del terzo settore e sue modifiche e integrazioni (di seguito anche "CTS"), nella apposita assemblea ha provveduto alle variazioni statutarie come di seguito riportate.

**art. 2** L'Associazione individua l'attività da svolgere ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera b) "interventi e prestazioni sanitarie" del CTS attraverso i soci donatori come attestati dal Sistema trasfusionale, soci collaboratori e benemeriti.

**art. 3** L'Associazione quale ODV, Ente del Terzo settore, si obbliga a iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, utilizzando anche l'acronimo Odv.

### **FINALITA' OBIETTIVI E INTERVENTI**

**art. 4** L'Associazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Siciliana, con particolare attenzione al territorio in cui l'associazione ha sede, anche tramite sezioni dislocate.

L'Associazione opera prevalentemente, nell' area "interventi e prestazioni sanitarie" art. 5, lett. b) del D. Lgs n. 117 del 3.07.2017 con le seguenti finalità:

- Promozione del dono del sangue, sangue midollare, in maniera anonima periodica, responsabile e gratuita;
- Organizzazione eventi, formazione e informazione finalizzata alla tutela della salute psico fisica e pratica del corretto stile di vita;
- Promozione di interventi volti alla integrazione interculturale, intergenerazionale che favoriscano la coesione dei nuclei familiari e la prevenzione di situazioni a rischio di emarginazione sociale;
- Offerta gratuita di servizi di segretariato sociale e di ogni altra forma di autorganizzazione solidaristica tra e per le famiglie;
- Attività di informazione ed educazione/formazione e di prevenzione dalle dipendenze di qualsiasi natura;
- Collaborazione con altri enti ed organismi per le finalità associative o a fini di solidarietà e di promozione culturali, e di sostenibilità ambientale;

- Promozione e realizzazione di attività e azioni di sostegno psicologico a soggetti in situazione di disagio, orientamento ai servizi socio-sanitari, lotta alle discriminazioni e a tutte le forme di esclusione culturali;
- Realizzazione di iniziative promozionali e di autofinanziamento con accesso ai progetti finanziati da enti o privati, per il perseguimento delle finalità associative o a fini di solidarietà e di promozione culturali, e di sostenibilità ambientale, nel rispetto della natura del volontariato.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'Associazione, nei limiti della vigente normativa, può affidare incarichi in esecuzione di specifici progetti, e assumere lavoratori dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento; ove necessario, per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, può avvalersi di specifiche collaborazioni professionali.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

**art.5** Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:

- gestire Unità di raccolta in convenzione con l'ASP in collaborazione o in maniera autonoma, anche mediante Unità mobile o sedi dislocate, nello stesso o in altri ambiti territoriali, ivi compreso il trasporto sangue, il tutto nei limiti della normativa nazionale e regionale che regolamentano il settore;
- collaborare con il Centro trasfusionale per la efficace informazione sulla tutela della salute e pratica del corretto stile di vita, della donazione di sangue, sangue midollare e per ogni altra finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, secondo i rapporti convenzionali intrattenuti con l'ASP;
- effettuare servizi e prestazioni a supporto delle attività sanitarie, sostegno a soggetti che accedono e permangono nelle strutture, eventuale accompagnamento/trasporto pazienti e sostegno psicologico collettivo e individuale;
- gestire interventi diretti alla solidarietà familiare e servizi a sostegno del benessere psicofisico dei soci anche con prestazioni di consulenza, di screening, in maniera autonoma o in convenzione con l'ASP di riferimento o altri organismi o professionalità;
- diffondere nelle scuole e nei centri di aggregazione la pratica della tutela della salute e del corretto stile di vita, della donazione di sangue, sangue midollare, tessuti ed organi e per ogni altra finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale;
- promuovere gli studi di ragazzi meritevoli con sostegno e interventi volti a garantire l'ottimale percorso educativo e scolastico, con cura dell'inserimento familiare e sostegno alle stesse se in difficoltà;

- offrire servizi di segretariato sociale e consulenza favorendo ogni altra forma di autorganizzazione solidaristica tra e per le famiglie, anche tramite convenzioni con organismi terzi;
- accedere a progetti o programmi promossi da organismi finanziatori in maniera autonoma o in partnership pubblica/privata.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali, europee, internazionali, o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalle leggi sul volontariato.

E' possibile l'ammissione come associati di altre ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con Enti pubblici nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

L'Associazione è apolitica e apartitica, ispirata ai principi cristiani di fratellanza e solidarietà, e si atterrà a: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, attuare forme di soccorso con riguardo ai bisogni del territorio. Essa impiega tutte le risorse economiche disponibili, ed eventuali avanzi di gestione, unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, di assistenza, aiuto e a scopo di solidarietà sociale.

## **SOCI**

**art. 6** Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare con gratuità al raggiungimento dei fini ivi indicati, siano essi soci donatori, o soci collaboratori che partecipano fattivamente alle attività associative. La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo che o la accoglie o non accoglie con motivazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione. Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, prendere visione dei libri associativi e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Essi si distinguono:

1. Soci donatori, ai sensi della L. 219/05 e ss. mm. ed ii., i soci di età compresa fra i 18 e i 65/70 anni come previsto dalla vigente normativa, sono coloro che hanno effettuato almeno una donazione nell'ultimo biennio ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo;
2. Soci collaboratori, di età compresa fra i 18 e i 100 anni, coloro che non essendo idonei alla donazione condividono le finalità associative. Essi inseriti nell'apposita sezione, collaborano fattivamente nelle attività associative almeno nell'ultimo biennio ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo;

3. Sono soci benemeriti gli ex componenti il C.D. e gli altri organi associativi e le personalità locali che si distinguono particolarmente nel sostenere la visibilità e le attività dell'Associazione, hanno titolo a partecipare a tutte le attività sociali ed alle assemblee con diritto all'elettorato attivo e passivo;

4. Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono in favore dell'associazione con apporti materiali e/o professionali. Hanno titolo a partecipare a tutte le attività sociali ed alle assemblee, ma non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I soci, donatori che hanno effettuato un determinato numero di donazioni, e gli altri soci collaboratori che si sono distinti per il loro operato hanno titolo a ricevere i riconoscimenti stabiliti dall'assemblea o dai regolamenti.

Lo status di socio donatore è garantito da apposita copertura assicurativa stipulata dall'ASP territoriale, avendo effettuato almeno una donazione di sangue negli ultimi due anni. Esso può venir meno per inidoneità alla donazione e nei casi previsti dal successivo articolo.

Il socio donatore all'atto della iscrizione accetta di sottoporsi a tutti gli esami diagnostici previsti dalla vigente normativa e ai controlli disposti dal medico prelevatore o dal consulente sanitario, ed a tutela del ricevente a salvaguardare il proprio stato di salute, si impegna a tenere uno stile di vita tale di non pregiudicare le condizioni richieste per la donazione di sangue gratuita, responsabile e periodica. Esso è tenuto a prestare il consenso informato all'atto di ogni donazione, e ad effettuare la donazione di sangue o emocomponenti esclusivamente in nome dell'associazione di appartenenza. Il socio donatore ha diritto alla tutela della propria privacy e ha diritto a sentire in termini riservati il medico sociale ogni volta che lo ritenga necessario, anche con contatto diretto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tali principi.

I soci volontari e collaboratori hanno titolo a fruire dei servizi destinati ai donatori, possono essere rimborsati delle spese sostenute e documentate in virtù degli incarichi rivestiti, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal regolamento adottato dal C.D., agli stessi è estesa la copertura assicurativa prevista per i volontari componenti gli organi associativi. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

**art. 7** La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni, presentate per iscritto e indirizzate al C.D.;
- espulsione motivata da parte del Consiglio Direttivo per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione; manifesta pratica di uno stile di vita non compatibile con la donazione del sangue e dei principi cristiani di solidarietà e sussidiarietà. L'espulsione è preceduta da ammonimento da parte del Presidente / Assistente spirituale e da eventuale ricorso al Collegio dei probiviri.

- inidoneità alla donazione priva di manifesta volontà di impegnarsi in qualità di volontario/collaboratore;
- mancato pagamento della eventuale quota sociale per oltre un anno.

**art. 8** Contro ogni provvedimento di ammonimento/espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, la decisione del Collegio è definitiva ed è ratificata nella prima Assemblea dei soci.

**art. 9** Eventuale versamento di quota associativa può essere disposta dall'assemblea dei soci per l'esercizio successivo a quello dell'anno di riferimento, tale quota non è rimborsabile, è intrasmissibile e l'importo può essere ridefinito dall'assemblea medesima.

**art. 10** I soci, donatori, volontari e collaboratori, prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

I soci vengono periodicamente inseriti nel Libro soci nelle rispettive sezioni previste, lo stesso è aggiornato annualmente e stampato, disponibile per la consultazione da parte degli organi preposti. Lo stesso fa fede ai fini della copertura assicurativa degli aderenti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

## **ORGANI SOCIALI**

**art. 11** Sono organi di partecipazione democratica di direzione e consultivi dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori;
- Medico sociale;
- Assistente spirituale;
- Collegio dei Probiviri
- Collegio elettorale.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte da soci a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate per la carica ricoperta e documentate.

## **ASSEMBLEA**

**art. 12** L'Assemblea, composta dagli aderenti all'Associazione, può essere Ordinaria o Straordinaria. Il consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per la relazione annuale e il conto consuntivo e il preventivo. Il Consiglio direttivo all'unanimità, può convocare quando lo ritiene necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso, da portare a conoscenza degli iscritti, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, anche a distanza di un'ora nella stessa data della prima, nonché l'ordine del giorno, l'avviso può avvenire anche per e-mail, SMS e diffuso a mezzo stampa e ogni altro mezzo di comunicazione efficace, almeno quindici giorni prima della data programmata.

**art. 13** L'Assemblea è formata da tutti i soci donatori, collaboratori e benemeriti, ed è presieduta da un Presidente eletto dall'assemblea che nomina anche un Segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta. Essi accertano ed attestano la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità di eventuali deleghe.

**art. 14** L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, anche a distanza di un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

**art. 15** L'Assemblea Straordinaria è valida quando sono presenti almeno un ventesimo dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del logo sociale, della sede, sullo scioglimento e/o cessazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio sociale.

Ogni delibera avviene con voto palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci che non hanno effettuato donazioni nell'ultimo biennio o non in regola con il pagamento per oltre un anno della eventuale quota sociale fissata dall'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e lo stesso è conservato a cura del segretario dell'associazione, presso la sede, in libera visione a tutti i soci.

**art. 16** L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata dai soci e in particolare:

- elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei probiviri del Collegio Elettorale;
- approvazione dei rendiconti consuntivi, del preventivo e della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere come proposte in Assemblea;
- delibera eventuale acquisto di beni immobili o mobili soggetti a registrazione nei limiti necessari e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
- ratifica regolamenti interni;
- delibera in ordine alla adesione ad organismi regionali o nazionali con le medesime finalità o con finalità di solidarietà compatibili con gli scopi sociali;
- ratifica la decisione presa dal Collegio dei probiviri su ricorso presentato da un socio che è stato soggetto ad espulsione.

**art. 17** Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci, presenti, dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e dal Presidente.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**art. 18** Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di 7 componenti (oltre il Presidente, il vice presidente, l'amministratore, il segretario, il capo gruppo, il responsabile della promozione e della comunicazione, il responsabile area giovani, nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e a cui verranno affidati incarichi operativi), a un massimo di 13 membri, sempre dispari. Questo dura in carica 4 anni e i componenti sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

**art. 19** È di pertinenza del Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione e tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- definire i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- nomina il Consulente sanitario e l'Assistente spirituale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e/o collaborazioni nei limiti delle necessità operative e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;
- proporre all'Assemblea eventuali acquisti di beni immobili o mobili soggetti a registrazione nei limiti necessari e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
- deliberare circa la copertura assicurativa in favore dei volontari ai sensi della vigente normativa in materia e del personale adibito a collaborazione sanitaria ritenuti necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente almeno tre giorni prima, salvo casi di decisioni urgenti, la convocazione avviene mediante l'uso dei mezzi informatici o telefonici riscontrabili.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, dell'organo dei Revisori e del collegio dei Probiviri, in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.



Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. E' possibile la presenza mediante collegamento telematico.

In caso di defezione per tre incontri consecutivi ingiustificati il componente del Consiglio Direttivo, sarà automaticamente sostituito sino alla scadenza naturale del mandato, dal/lla primo/a tra i non eletti dall'ultima Assemblea elettiva, parimenti nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

## **PRESIDENTE**

**art. 20** Il Presidente è eletto dal C. D., dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

I principali compiti del Presidente sono:

- rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e può stare in giudizio per conto della stessa;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende alle attività di raccolta sangue, vigila sulle attività amministrative, segreteria e promozione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Esso riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- vigila, con il supporto del Capogruppo, sulla corretta osservanza di quanto previsto nelle convenzioni intrattenute con l'ASP e altri organismi a qualsiasi titolo;
- stipula tutti gli atti, convenzioni e contratti inerenti le attività sociali autorizzati dal C.D.;
- redige il bilancio sociale ove previsto dalla normativa;
- dispone, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione;
- compie singolarmente tutte le operazioni, prelievi e pagamento allo sportello bancario, Bancomat, Home B. e, per tutti gli atti bancari di gestione straordinaria, a firma abbinata con l'amministratore;

Il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

## **MEDICO SOCIALE E ASSISTENTE SPIRITUALE**

**art. 21** Il Medico sociale e l'Assistente spirituale sono eletti per 4 anni dal C.D. fra le persone di comprovata esperienza ed attitudine, vicini all'associazione ed alla sua mission. Essi curano la formazione sanitaria e spirituale degli associati e per quanto di rispettiva competenza collaborano alla stesura della programmazione annuale. Tali cariche non sono incompatibili con la elezione nel Collegio dei Probiviri. Rimangono in carica per il quadriennio in corso i nominati dal Consiglio direttivo all'atto dell'insediamento.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**art. 22** Il Collegio dei probiviri, in numero di tre componenti, è eletto per 4 anni dall'Assemblea elettiva. I componenti sono individuati fra ex presidenti, ex componenti del C.D. e revisori e fra gli associati di comprovata esperienza ed equilibrio. Possono validamente essere eletti il Consulente sanitario e l'Assistente spirituale. Il Collegio giudica secondo equità e con le formalità di procedurali regolamentate. Esso opera validamente con la presenza di due componenti. Il giudizio emesso è inappellabile e viene ratificato alla prima assemblea utile. I componenti hanno facoltà di partecipare al C.D. ed alle assemblee senza diritto di voto.

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**art. 23** Il collegio dei revisori eletto dall'Assemblea elettiva dei soci dura in carica 4 anni, in numero di tre componenti, è rieleggibile anche tra i soci volontari, esso opera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti del collegio, parimenti agli altri componenti degli organi decadono automaticamente a seguito di assenza in tre convocazioni consecutive senza giustificato motivo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee ordinarie senza diritto di voto sull'approvazione del conto consuntivo, esso svolge le seguenti funzioni:

- verifica sulla legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica del conto consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redige la Relazione annuale al Conto consuntivo prima della sua presentazione all'Assemblea;
- accerta il versamento di quote sociali se dovute.

### **COLLEGIO ELETTORALE**

**art. 24** Il collegio elettorale è nominato dal C.D. prima della convocazione dell'assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo degli organi, si compone di tre membri, scelti fra i soci che danno disponibilità. Il componente

del Collegio elettorale non è compatibile con la proposizione alle elegende cariche elettive. Alla prima riunione elegge il proprio Presidente e segretario, Esso:

- Riceve le candidature nei termini preventivati dallo stesso organo e predispone le liste elettorali; curandone la pubblicità;
- Verifica i requisiti ed eventuali incompatibilità;
- Accerta l'identità e requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo ed eventuali deleghe;
- Acquisisce l'elenco degli aventi diritto e presiede alle operazioni di voto, curando la predisposizione delle schede e tutte le incombenze elettorali fino alla proclamazione degli eletti;
- Proclama gli eletti e si esprime in ordine ad eventuali parità di preferenze tenuto conto dell'anzianità di iscrizione all'associazione;
- Decide insindacabilmente in plenum, su eventuali contestazioni durante le consultazioni;
- Delibera sui formali ricorsi presentati nei termini prestabiliti entro tre giorni;
- Il Presidente del Collegio convoca, entro gg. 10 gli eletti e presiede la seduta fino alla elezione della carica del Presidente.

### **INCOMPATIBILITA'**

**art. 25** Sono incompatibili le cariche di componente il C.D. con i componenti del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri. Sono incompatibili nello stesso organo, componenti dello stesso nucleo familiare, ascendenti e discendenti entro il secondo grado, i dipendenti e coloro che hanno rapporti professionali e di collaborazione con l'Associazione.

### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

**art. 26** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi a vario titolo, ivi compreso il 5 x mille, pervenute da parte di Enti o da privati;
- contributi dello Stato, della Regione, Enti o di istituzioni pubbliche per il sostegno di particolari attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- eventuali quote sociali decise dall'Assemblea;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora il bilancio risulti inferiore a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e beni mobili registrati;
- beni mobili come risultanti dall'inventario;
- liquidità disponibile come dall'estratto conto alla data di adozione dedotte eventuali passività pregresse dovute a qualsiasi titolo e regolarmente documentate.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L' eventuale avanzo è destinato prioritariamente al perseguimento delle finalità associative, alla organizzazione di incontri formativi e di solidarietà, alla implementazione di servizi socio sanitari per i soci, alla realizzazione di eventi diretti alla fidelizzazione degli associati.

**art. 27** L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il trenta aprile, all'Assemblea la relazione nonché il Conto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il Conto consuntivo e preventivo, adottati dal C.D. e sottoposti al Collegio dei revisori dei conti devono essere depositati nella sede sociale, almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

**art. 28** E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ATTIVITÀ SECONDARIE**

**art. 29** L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995 e ss. mm. ed ii..

## **DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**art. 30** La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## **NORME FINALI**

**art. 31** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti in materia trasfusionale e dei principi generali del Codice civile e della vigente normativa in materia di volontariato.